

Legge regionale 04 marzo 2005 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 21/07/2022

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

CAPO I

Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI)

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 5, L. R. 11/2009
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 4, L. R. 11/2009
- 4 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 4

(Incentivi)(2)

1.

(ABROGATO)

(3)(6)

2.

(ABROGATO)

(4)

3.

(ABROGATO)

(1)(5)

4. Al fine di supportare la realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo delle PMI beneficiarie dell'incentivo, e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese e dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, Friulia SpA è autorizzata a costituire, anche attraverso società controllate e utilizzando le risorse destinate allo speciale fondo di dotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22 (Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi), e successive modifiche, un fondo per la concessione di garanzie e controgaranzie alle PMI beneficiarie degli incentivi di cui al presente capo.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 27/2005

- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
- 3 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
- 4 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
- 5 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
- 6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 2, comma 22, L. R. 31/2017

Art. 5

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
- 2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 6

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
- 2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 7

(ABROGATO)

(8)(17)(19)

Note:

- 1 Comma 1 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 7/2008

- 2 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 2, L. R. 7/2008
- 3 Comma 7 sostituito da art. 32, comma 3, L. R. 7/2008
- 4 Comma 10 sostituito da art. 32, comma 4, L. R. 7/2008
- 5 Comma 12 abrogato da art. 32, comma 5, L. R. 7/2008
- 6 Comma 14 sostituito da art. 32, comma 6, L. R. 7/2008
- 7 Vedi la disciplina transitoria del comma 10, stabilita da art. 32, comma 10, L. R. 7/2008
- 8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
- 9 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 7 quinquies, L. R. 11/2009
- 10 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009
- 11 Derogata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009
- 12 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009
- 13 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/2011
- 14 Comma 15 abrogato da art. 2, comma 101, L. R. 15/2014
- 15 Parole sostituite al comma 10 da art. 11, comma 17, L. R. 27/2014
- 16 Parole aggiunte al comma 10 da art. 11, comma 17, L. R. 27/2014
- 17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 25, L. R. 34/2015
- 18 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 20, L. R. 31/2017
- 19 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 8

(ABROGATO)

(1)(3)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
- 2 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 77, L. R. 17/2008
- 3 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 9

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

- 1 Comma 1 sostituito da art. 32, comma 7, L. R. 7/2008
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
- 3 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 10

(ABROGATO)

(2)(3)

Note:

- 1 Comma 1 sostituito da art. 32, comma 8, L. R. 7/2008
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
- 3 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 11

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

- 1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 12

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005

2 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017

Art. 12 bis

(Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI)(1)(14)(15)(16)(17)(33)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale.

(18)

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), nonché le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui

alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).

(4)(19)

2.

(ABROGATO)

(20)(35)

3.

(ABROGATO)

(5)(21)

4.

(ABROGATO)

(22)

5.

(ABROGATO)

(6)(11)(23)

6.

(ABROGATO)

(7)(24)(34)

7.

(ABROGATO)

(8)(12)(25)

8.

(ABROGATO)

(26)

9.

(ABROGATO)

(9)(10)(13)(27)

10.

(ABROGATO)

(28)

11.

(ABROGATO)

(29)

12.

(ABROGATO)

(2)(3)(30)

13.

(ABROGATO)

(31)

14.

(ABROGATO)

(32)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 13/2008

2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 2/2012

3 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 14, comma 1, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 14, L. R. 33/2015

4 Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 11/2009

5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

7 Parole aggiunte al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

8 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

9 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

10 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009

11 Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 8, L. R. 11/2009

12 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 9, L. R. 11/2009

13 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 14, comma 10, L. R. 11/2009

14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera e), L. R. 11/2009

15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 61, L. R. 11/2009

16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011

17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 37, L. R. 12/2009

18 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009

19 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 22/2010

20 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

21 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

22 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

23 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

24 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

25 Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

26 Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

27 Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art.

13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

28 Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

29 Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

30 Comma 12 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

31 Comma 13 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

32 Comma 14 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.

33 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 62, L. R. 27/2014

34 Parole sostituite al comma 6 da art. 46, comma 1, L. R. 19/2015

35 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.

Art. 12 ter

(Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive)(1)

1.

(ABROGATO)

(2)(5)(8)

2.

(ABROGATO)

(9)

3.

(ABROGATO)

(10)

4.

(ABROGATO)

(11)

5.

(ABROGATO)

(12)

6.

(ABROGATO)

(13)

7.

(ABROGATO)

(6)(14)

8.

(ABROGATO)

(15)

9.

(ABROGATO)

(16)

10.

(ABROGATO)

(17)

10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo il "Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese agricole, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.

(3)

11.

(ABROGATO)

(18)

12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

12 bis.

(ABROGATO)

(4)(19)

13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano

le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008, nonché alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.

(7)

14.

(ABROGATO)

(20)

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009
- 2 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 45, lettera a), L. R. 12/2009
- 3 Comma 10 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera b), L. R. 12/2009
- 4 Comma 12 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera c), L. R. 12/2009
- 5 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
- 6 Parole soppresse al comma 7 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
- 7 Parole aggiunte al comma 13 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 22/2010
- 8 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 9 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 10 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 11 Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 12 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

- 13** Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 14** Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 15** Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 16** Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 17** Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 18** Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 19** Comma 12 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
- 20** Comma 14 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012

Art. 12 quater

(Conferma dei contributi)(1)(2)

1. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

(3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 14, comma 13, L. R. 11/2009

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 46, L. R. 12/2009